

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONGRESSO

ART. 1. — Un Congresso internazionale di beneficenza avrà luogo in Milano dal 29 agosto 1880 al 4 settembre inclusivo. Esso si aduna in adempimento del voto espresso dal Congresso nazionale italiano di beneficenza tenutosi in Napoli nel marzo 1879. Scopo del Congresso è di provocare, al pari dei precedenti già riunitisi a Francoforte sul Meno, a Bruxelles ed a Londra, quello scambio di idee e di vedute fra gli studiosi d'ogni civile nazione, che ponendo in comune le esperienze tentate ed i risultati ottenuti nei vari paesi, possa giovare al migliore ordinamento delle istituzioni, che hanno per oggetto di provvedere alle più urgenti necessità delle classi povere.

ART. 2. — Il Congresso si dividerà in più sezioni a seconda della natura dei temi, che verranno indicati nel programma predisposto dal Comitato ordinatore. Ogni sezione eleggerà il suo Ufficio di presidenza e procederà tosto all'elezione di una Commissione di nove membri, incaricata di predisporre, sui temi di sua competenza, le conclusioni da sottoporsi all'Assemblea generale. La Commissione stessa nominerà nel suo seno un Presidente, un Segretario ed uno o più Relatori. Le relazioni da comunicarsi all'Assemblea generale dovranno essere scritte.

ART. 3. — Il Congresso durerà sette giorni. La prima seduta sarà destinata alla sua inaugurazione, alla costituzione del seggio presidenziale ed alla riunione delle sezioni allo scopo indicato nell'articolo precedente. Negli altri giorni terrà due sedute. La prima nelle ore antimeridiane, per le riunioni delle Commissioni; la seconda nelle pomeridiane, per la discussione delle conclusioni proposte sulle materie del programma delle singole sezioni.

ART. 4. — Alle sedute delle varie Commissioni possono assistere anche i membri della rispettiva sezione. Alle sedute generali prenderanno parte tutti i membri del Congresso. Esse saranno pubbliche.

ART. 5. — Potranno essere membri del Congresso: i Senatori, i Deputati, i Consiglieri comunali e provinciali del Regno, i membri degli Istituti ed Accademie scientifiche nazionali, i componenti le Associazioni per il progresso degli studi economici, i membri del Congresso Nazionale sulle Opere pie tenutosi in Napoli nel Mese di marzo dell'anno 1879. Gli Amministratori, i Segretari, i Direttori degli Istituti di Beneficenza e coloro che già ebbero ad esser rivestiti di tali uffici, i promotori e delegati addetti alle istituzioni di beneficenza della città di Milano. I Professori di diritto amministrativo, di economia politica e statistica, i Professori delle facoltà mediche nelle Università, gli alti funzionari dello Stato, i Delegati dai Governi esteri e gli stranieri che dietro loro richiesta verranno muniti della carta d'ammissione, coloro che hanno pubblicato opere risguardanti la beneficenza.

ART. 6. — Nessuno verrà ammesso alle sedute del Congresso, quando non si trovi munito di una carta personale attestante la sua qualità di membro del Congresso stesso. Il solo fatto del chiedere tale carta significherà adesione al presente regolamento.

ART. 7. — Ogni membro del Congresso, ritirando la sua carta d'ammissione, indicherà la sezione alla quale desidera appartenere.

ART. 8. — Potranno inviarsi al Congresso memorie e comunicazioni scritte tanto sui temi intorno ai quali esso sarà chiamato a deliberare, giusta il programma, quanto su altri d'indole generale attinenti alla beneficenza.